

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3580/85 DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 1985**

che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità ⁽³⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dopo aver proceduto all'esame delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sulla base della relazione elaborata dalla Commissione, risulta opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell'esame annuale 1985;

considerando che è opportuno adeguare con effetto retroattivo i coefficienti correttori applicabili per l'Algeria e il Brasile, conformemente alle statistiche attualmente disponibili per tali paesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1985:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi di base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 265 dell'8. 10. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	300 095	316 037	331 979	347 921	363 863	379 805		
A 2	266 314	281 526	296 738	311 950	327 162	342 374		
A 3 / LA 3	220 554	233 860	247 166	260 472	273 778	287 084	300 390	313 696
A 4 / LA 4	185 284	195 671	206 058	216 445	226 832	237 219	247 606	257 993
A 5 / LA 5	152 762	161 812	170 862	179 912	188 962	198 012	207 062	216 112
A 6 / LA 6	132 008	139 212	146 416	153 620	160 824	168 028	175 232	182 436
A 7 / LA 7	113 635	119 290	124 945	130 600	136 255	141 910		
A 8 / LA 8	100 503	104 553						
B 1	132 008	139 212	146 416	153 620	160 824	168 028	175 232	182 436
B 2	114 383	119 744	125 105	130 466	135 827	141 188	146 549	151 910
B 3	95 941	100 400	104 859	109 318	113 777	118 236	122 695	127 154
B 4	82 979	86 846	90 713	94 580	98 447	102 314	106 181	110 048
B 5	74 173	77 303	80 433	83 563				
C 1	84 639	88 051	91 463	94 875	98 287	101 699	105 111	108 523
C 2	73 616	76 744	79 872	83 000	86 128	89 256	92 384	95 512
C 3	68 672	71 351	74 030	76 709	79 388	82 067	84 746	87 425
C 4	62 044	64 559	67 074	69 589	72 104	74 619	77 134	79 649
C 5	57 227	59 566	61 905	64 244				
D 1	64 658	67 485	70 312	73 139	75 966	78 793	81 620	84 447
D 2	58 957	61 467	63 977	66 487	68 997	71 507	74 017	76 527
D 3	54 876	57 223	59 570	61 917	64 264	66 611	68 958	71 305
D 4	51 739	53 860	55 981	58 102				

- b) — all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 4 329 FB è sostituito dall'importo di 4 541 FB ;
- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 5 577 FB è sostituito dall'importo di 5 850 FB ;
- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII, l'importo di 9 961 FB è sostituito dall'importo di 10 449 FB ;
- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 4 982 FB è sostituito dall'importo di 5 226 FB.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1985 :

all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipendi di base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categoria	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	140 894	158 348	175 802	193 256
	II	102 261	112 223	122 185	132 147
	III	85 933	89 761	93 589	97 417
B	IV	82 553	90 633	98 713	106 793
	V	64 842	69 115	73 388	77 661
C	VI	61 669	65 300	68 931	72 562
	VII	55 197	57 075	58 953	60 831
D	VIII	49 889	52 826	55 763	58 700
	IX	48 043	48 713	49 383	50 053

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1985, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :

- 2 726 FB al mese, per i funzionari di grado C 4 o C 5,
- 4 179 FB, al mese, per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1985 sono calcolate, a decorrere da tale data, per i funzionari e per gli agenti temporanei, in base alla tabella degli stipendi mensili, di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1985, la data « 1° luglio 1984 » indicata all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data « 1° luglio 1985 ».

Articolo 6

1. Con effetto al 1° luglio 1984, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso è fissato come segue :

Algeria 190,8

2. Con effetto al 1° novembre 1984, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e

degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso è fissato come segue :

Brasile 138,9 (1)

3. Con effetto al 1° gennaio 1985, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso è fissato come segue :

Algeria 190,8 (1)

4. Con effetto al 1° maggio 1985, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :

Iugoslavia 166,9
Israele 811,1
Turchia 116,9
Brasile 225,2 (1)
Cile 208,6

5. Con effetto al 16 maggio 1985, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :

Grecia 111,1
Portogallo 96,7

6. Con effetto al 1° luglio 1985, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :

Belgio 100,0
Danimarca 116,9
Germania 103,7
Francia 103,0

(1) Cifre provvisorie.

Grecia	93,0
Irlanda	95,5
Italia (tranne Varese)	97,7
Varese	100,5 ⁽¹⁾
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	99,3
Regno Unito	100,0
Spagna	102,1
Portogallo	83,8
Svizzera	135,7
Iugoslavia	88,0
Stati Uniti (tranne New York)	196,4
New York	212,7
Canada	159,9
Giappone	203,3
Turchia	83,3
Austria	115,9
Venezuela	97,7
Brasile	66,4 ⁽¹⁾
Australia	135,2
Tailandia	173,0
India	147,2
Algeria	190,8 ⁽¹⁾
Cile	126,1
Marocco	103,5
Siria	183,2
Tunisia	116,3
Egitto	336,6 ⁽¹⁾
Giordania	201,2
Libano	165,1 ⁽¹⁾
Israele	131,5

Articolo 7

1. Con effetto al 1° luglio 1985, i coefficienti correttivi applicabili alle pensioni e alle indennità per le persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80⁽²⁾ sono fissati come segue:

Belgio	129,5
Danimarca	156,2
Germania	107,5
Francia	146,6
Irlanda	123,8
Italia	153,2
Lussemburgo	129,5
Paesi Bassi	105,5
Regno Unito	98,3

2. Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli indicati nel presente articolo, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

3. Con effetto al 27 gennaio 1986, le presenti disposizioni non sono più applicabili.

Articolo 8

7. I coefficienti correttivi applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto.

Con effetto al 1° luglio 1985, la tabella figurante all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

	Per il funzionario avente diritto all'assegno di famiglia		Per il funzionario non avente diritto all'assegno di famiglia	
	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
da A 1 a A 3 e LA 3	1 772	834	1 218	699
da A 4 a A 8, e da LA 4 a LA 8 e categoria B	1 718	779	1 165	608
altri gradi	1 559	727	1 004	502

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1985, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76⁽³⁾ sono fissati a 7 901 FB, 13 037 FB e 17 777 FB.

⁽¹⁾ Cifre provvisorie.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1.

Articolo 10

Con effetto al 1° luglio 1985, agli importi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 ⁽¹⁾ si applica il coefficiente di 2,827357.

Con effetto al 1° luglio 1985, agli importi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 si applica il coefficiente di 1,132395 per le persone per cui vale l'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.